

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14  
CASELLA POSTALE 2450

## **COMUNICATO UFFICIALE N. 91/CDN (2008/2009)**

La Commissione Disciplinare Nazionale, costituita dal Dott. Sabino Luce, Presidente; dall'Avv. Giuseppe Febbo, dall'Avv. Luca Giraldi, Componenti; dal Sig. Claudio Cresta, Segretario, con la collaborazione del Sig. Nicola Terra, si è riunita il giorno 20 maggio 2009 e ha assunto le seguenti decisioni:

““”

### **(239) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI EMANUELE PESOLI (calciatore tesserato per la Soc. AS Cittadella Srl) (nota n. 5991/865pf07-08/SP/blp dell'1.4.2009)**

#### **Il deferimento**

Con provvedimento del 1.4.2009, il Procuratore federale ha deferito a questa Commissione il sig. Emanuele Pesoli (calciatore professionista) per rispondere della violazione dell'art. 1, c. 1, CGS e dell'art. 13, cc. 3, 4, 5 del Regolamento Agenti.

L'incolpato, nei termini previsti, ha fatto pervenire memoria difensiva nella quale, sostanzialmente, si confutano gli addebiti mossi al Pesoli e si chiede, anche previa l'audizione personale dello stesso, il proscioglimento dai capi di imputazione.

Alla riunione odierna, è comparso il rappresentante della Procura federale, il quale ha preliminarmente richiesto l'integrazione del capo di incolpazione con l'estensione dell'ipotesi accusatoria all'ipotesi di cui all'art. 13, c. 1 del Regolamento Agenti, concludendo per la dichiarazione di responsabilità del deferito e l'irrogazione della sanzione al sig. Pesoli di 2 giornate di squalifica ed € 10.000,00 di ammenda.

È comparso altresì il difensore del deferito, il quale, dopo aver illustrato ulteriormente i motivi già esposti in memoria, contestando la ritualità della detta estensione dell'ipotesi accusatoria, si è riportato alle conclusioni già formulate nella propria memoria.

#### **I motivi della decisione**

La Commissione, esaminati gli atti e ascoltate le parti, rileva quanto segue:

Dalle acquisizioni documentali dell'Ufficio indagini (dichiarazioni rese alla Procura Federale, variazione di tesseramento del 31.8.2007 e relativo accordo in bollo di pari data, foglio censimento del Pesoli, contratto di prestazione sportiva del 31.8.2007 e del 31.12.2007, mandato calciatore/agente del 16.12.2005 e società/agente del 25.8.2007) si evince che il calciatore Emanuele Pesoli, ha sottoscritto per la stagione sportiva 2007/2008 un contratto di variazione di tesseramento dalla società Vicenza calcio al Calcio Venezia.

In particolare risulta che il calciatore abbia sottoscritto il contratto di trasferimento del 31.12.2007 in favore del Calcio Venezia senza aver fatto apporre anche il nominativo del suo agente, sig. Gaetano Paolillo, pur risultando in essere, a quella data, un contratto di calciatore/agente. Risulta inoltre che il Pesoli abbia successivamente liquidato le spettanze del Paolillo con la somma di € 2.800,00, quale percentuale dovuta sul compenso lordo contrattuale stabilito per il calciatore.

Il sig. Pesoli ha inoltre poi sottoscritto, nel marzo 2008, un nuovo mandato all'agente Riccardo Calleri.

Tali comportamenti, secondo la Procura Federale, sarebbero in contrasto con quanto previsto dall'art. 1, c. 1, CGS in relazione all'art. 13 cc. 1, 3, 4, 5 del Regolamento Agenti, e pertanto sanzionabili.

Pare a questa Commissione che, da quanto emerso in sede di indagini suffragate dalle stesse dichiarazioni agli atti, non possano dirsi inequivocabilmente provati gli addebiti mossi al prevenuto dalla Procura Federale e che hanno portato al deferimento dello stesso tesserato Pesoli.

Effettivamente il calciatore Emanuele Pesoli - per sua stessa ammissione, resa al collaboratore della Procura Federale - ha sottoscritto, in data 31.12.2007, il suo trasferimento in favore del Calcio Venezia senza aver fatto apporre anche il nominativo del suo agente, sig. Gaetano Paolillo, pur risultando in essere a quella data - come si diceva - un contratto fra il calciatore e l'agente; successivamente, tuttavia, il Pesoli ha adempiuto al proprio obbligo contrattuale inviando al Paolillo quanto di sua spettanza sulla base dell'accordo economico sottoscritto dal calciatore con la nuova società in data 16.8.2007.

Allo stato non pare condivisibile, per insufficienza di elementi probatori, l'ipotesi ventilata dalla Procura per cui la somma pagata all'agente non sarebbe giusta e corretta in quanto in data 31.12.2007 il calciatore ebbe a sottoscrivere, sempre con il Calcio Venezia, un nuovo accordo economico, di molto superiore, e sulla cui base la cifra da destinare al Paolillo sarebbe stata anch'essa evidentemente diversa. Non sembra infatti provato che il primo accordo economico, inferiore nelle cifre, sia stato sottoscritto dal calciatore solo per eludere quanto previsto nel mandato all'agente. E' infatti plausibile, come anche peraltro confermato alla Procura dai dirigenti del Venezia, che venendo da un periodo di inattività e scendendo in una categoria inferiore il calciatore possa avere firmato un accordo con la nuova società su una base economica inferiore rispetto a quanto percepito dal Vicenza, ma che prevedesse la possibilità di essere ridiscusso a breve, a seconda delle prestazioni del Pesoli.

In ogni caso non pare, a questa Commissione, che possano dirsi pertinenti, né comunque violati i commi 1, 3, 4, 5 dell'art.13 del Regolamento Agenti, come nell'atto di deferimento della Procura.

Il Pesoli, in effetti, ha conferito mandato al nuovo agente Calleri fra il gennaio e il marzo 2008, solo dopo l'intervenuta scadenza del contratto con il precedente agente sig. Paolillo, ma senza che ciò possa di per sé considerarsi in contrasto con la lettera della norma che, invece, prevede sanzionabile solo la circostanza che il calciatore dia mandato all'agente per ricercare altra società (e non pare questo il caso); anche il comma 4 del medesimo articolo non pare potersi dire violato dato che il Pesoli non si è avvalso di alcun agente per la stipula del nuovo contratto con il Venezia; altrettanto non può dirsi violato il comma 5, sempre del citato articolo, laddove il calciatore, sia pure solo dopo la diffida del Paolillo, ha effettivamente corrisposto la corretta percentuale della cifra stabilita nel contratto a titolo di spettanza economica.

Quanto infine all'ipotesi di cui al c. 1 art. 13 Regolamento Agenti, solo oggi richiamata in udienza dalla Procura, anche a volerne ritenere la ritualità e ammissibilità, a questa Commissione pare sufficiente rilevare che alla data della stipula del contratto il rapporto con il precedente agente era già concluso.

#### **Il dispositivo**

Per tali motivi, questa Commissione delibera di prosciogliere dagli addebiti mossi il calciatore Emanuele Pesoli.

**(241) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: FAUSTO SALAMI (Presidente della Soc. FC Carpi 1909) E DELLA SOCIETA' FC CARPI 1909 (nota n. 6064/440pf08-09/SS/en del 6.4.2009)**

Visto il deferimento del Procuratore federale disposto in data 6.4.2009 nei confronti di Fausto Salami (Presidente della Soc. FC Carpi 1909) per violazione di cui all'art. 1 comma 1 CGS in relazione e riferimento a quanto previsto dagli artt. 38 comma 1 NOIF e 25 comma 1 e 2 del Regolamento per il Settore Tecnico per avere consentito di operare come allenatore il sig. Montorsi Raul, malgrado lo stesso non ne avesse titolo, non essendo in costanza di tesseramento con la FC Carpi 1909, e della Società FC Carpi 1909 a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell'art. 4 comma 1 CGS.

All'inizio della riunione odierna, i deferiti, tramite il proprio legale hanno depositato istanza di patteggiamento ai sensi dell'art. 23 CGS.

In proposito, la Commissione ha adottato la seguente ordinanza:

“La Commissione Disciplinare Nazionale, ritenuto che, prima dell'inizio del dibattimento, i deferiti hanno proposto istanza di applicazione di sanzione ai sensi di quanto previsto dall'articolo 23 CGS (“pena base per il Salami inibizione per giorni 60 diminuita ai sensi dell'art. 23 CGS a giorni 40 di inibizione; pena base per la Soc. Carpi ammenda di € 1.000,00 diminuita ai sensi dell'art. 23 CGS all'ammenda di € 700,00”);

considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore Federale; visto l'art. 23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all'art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all'Organo giudicante l'applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura;

visto l'art. 23, comma 2, CGS secondo il quale l'Organo giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l'applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente;

rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue.

P.Q.M.

dispone l'applicazione della sanzione dell'inibizione per giorni 40 (quaranta) al sig. Fausto Salami e dell'ammenda di € 700,00 (settecento/00) alla Soc. FC Carpi 1909.

Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti dei predetti.”

**(190) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: VASIL MARUASHVILI (calciatore attualmente tesserato per la Soc. ASD Pro Gioventù Noicattaro), VITO TOTARO (Presidente e legale rappresentante della Soc. ASD Real Toco) E DELLA SOCIETA' ASD REAL TOCO (nota n. 5081/469pf08-09/AA/ac del 5.3.2009)**

Con provvedimento del 5.3.2009 il Sostituto Procuratore FIGC ha deferito a questa Commissione disciplinare nazionale, in ordine alle violazioni ascritte, così come individuate nell'atto di deferimento, rispettivamente il calciatore Sig. Vasil Maruashvili, il Sig. Vito Totaro, Presidente della ASD Real Toco e la medesima ASD Real Toco.

E' emerso che la società sportiva deferita, nel corso della s.s. 2008/09, aveva richiesto il tesseramento del calciatore di nazionalità georgiana, Vasil Maruashvili, allegando al relativo modulo la dichiarazione con cui quest'ultimo asseriva di non essere mai stato tesserato per Federazioni calcistiche estere.

Invero, con nota del 27.10.2008, la Federazione calcistica Georgiana ha comunicato, invece, che il calciatore suindicato aveva già assunto vincolo di tesseramento per la società sportiva Georgian Football School Imedi Tibilisi, affiliata al predetto ente federale. Di conseguenza, in data 28/10/2008, l'Ufficio Tesseramento della F.I.G.C. disponeva la sospensione del tesseramento rimettendo gli atti alla Procura Federale per quanto di competenza.

Nei termini assegnati i deferiti non facevano pervenire alcuna memoria difensiva.

Alla riunione odierna è comparso il rappresentante della Procura Federale il quale ha chiesto la dichiarazione di responsabilità dei deferiti e l'irrogazione delle seguenti sanzioni:

- mesi 8 di squalifica a carico del Sig. Vasil Maruashvili;
- mesi 3 di inibizione a carico del Sig. Vito Totaro;
- € 500,00 di ammenda a carico della ASD Real Toco.

La Commissione Disciplinare Nazionale, esaminati gli atti, osserva che, se da un lato è incontestabile come il calciatore deferito, rilasciando la dichiarazione mendace, abbia agito in palese violazione dell'art. 1, c. 1, CGS, dall'altro, di contro, non sono ascrivibili al Sig. Totaro, né alla società sportiva dal medesimo presieduta, le violazioni contestate, atteso che il primo aveva richiesto il tesseramento dell'atleta georgiano sulla base della dichiarazione di quest'ultimo, di per sé pacificamente idonea ad ingenerare la convinzione di averlo regolarmente tesserato.

La norma in questione (art. 40, c. 11 bis, NOIF) non prevede a carico della società alcuna formalità in ordine alla dichiarazione, in quanto la stessa viene richiesta direttamente al calciatore che intende essere tesserato.

La responsabilità della falsità della dichiarazione, quindi, non può essere ricondotta a soggetto diverso dall'autore della stessa.

Al proscioglimento del Sig. Vito Totaro consegue quello della ASD Real Toco.

P.Q.M.

La Commissione disciplinare nazionale, in parziale accoglimento del deferimento, limitatamente alla posizione del calciatore Vasil Maruashvili, infligge a quest'ultimo la sanzione della squalifica di mesi 6 (sei).

Rigetta il deferimento disposto a carico del Sig. Vito Totaro e della Soc. ASD Real Toco.

**(199) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: FABIO MELILLO (Vice Presidente con delega di rappresentanza della Soc. ASD Res Roma) E DELLA SOCIETA' ASD RES ROMA (nota n. 5467/867pf08-09/SS/en del 17.3.2009)**

Con provvedimento del 17.3.2009 il Vice Procuratore Federale ha deferito a questa Commissione Disciplinare Nazionale il Sig. Fabio Melillo, Vice Presidente, con delega di rappresentanza, della ASD Res Roma, nonché la medesima ASD Res Roma.

E' emerso che il Sig. Melillo, è stato inserito nella distinta della gara Res Roma Vesevus Trecase del 15.2.2009 (Campionato Nazionale Serie B Calcio Femminile) in qualità di allenatore, senza, però, che egli fosse iscritto nei ruoli del Settore Tecnico Federale. Peraltro, risulta che il soggetto deferito sia stato inserito in distinta anche in occasione di altre 12 partite, sempre privo della qualifica di allenatore abilitato.

Alla riunione odierna é comparso personalmente il Sig. Fabio Melillo, nonché il rappresentante della Procura Federale il quale ha richiesto la dichiarazione di responsabilità del deferito e, per esso, della società sportiva rappresentata, nonché l'irrogazione delle seguenti sanzioni:

- l'inibizione di mesi 4 a carico del Sig. Fabio Melillo;

- € 2.000,00 a carico della ASD Res Roma.

La Commissione Disciplinare Nazionale, esaminati gli atti, osserva che la violazione perpetrata dal Sig. Melillo, così come individuata nell'atto di deferimento, risulta pacificamente provata per tabulas, di talché il medesimo non può che esserne ritenuto responsabile.

Alla responsabilità del Sig. Melillo consegue, in via diretta, quella della ASD Res Roma.

P.Q.M.

La Commissione disciplinare nazionale, accoglie il deferimento e, per l'effetto, dispone l'irrogazione della sanzione di mesi 2 (due) di inibizione a carico del Sig. Fabio Melillo e quella dell'ammenda di € 500,00 (cinquecento/00) a carico della Soc. ASD Res Roma.

Il Presidente della CDN  
Dott. Sabino Luce

“”

**Pubblicato in Roma il 20 maggio 2009**

IL SEGRETARIO  
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE FEDERALE  
Giancarlo Abete